



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Approvato con Decreto del Presidente n. del

ART. 1) OGGETTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplina le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP del Mar Ionio), concede – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio (imputandoli al capitolo U122/10 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale”) - sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, le cui tipologie sono indicate nel successivo art. 3), di qualunque genere a soggetti pubblici e privati.

Si considera “**sponsorizzazione**” ogni contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine altrui in cambio di un corrispettivo, che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni. **Le AdSP non possono sostenere spese per “sponsorizzazione” come disposto dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Il presente Regolamento non si applica ai contributi/quote associative che vede l'AdSP socio/ componente/sostenitore di organismi o associazioni collegate alle attività istituzionali dell'AdSP.

Il presente Regolamento non si applica alle concessioni di contributi di importo maggiore o uguale a € 10.000,00 (euro diecimila/00), che, nel caso, dovranno essere oggetto di specifiche convenzioni/protocolli di intesa, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui si intende subordinare il contributo, laddove non specificatamente previsto il ricorso ad altri istituti che prevedano un diverso procedimento di assegnazione.

ART. 2) OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi cui al precedente articolo 1 e per poter procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione dei vantaggi economici di cui al precedente articolo 1 ai soggetti beneficiari.

ART. 3) AMMONTARE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOSTENIBILI

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, possono essere sostenuti dall'AdSP del Mar Ionio – con interventi di valore inferiore ad € 10.000 (diecimila) - **eventi o iniziative** che rientrino tra quelli:

- a) di interesse portuale e/o trasportistico, e/o comunque relativi a settori o materie inerenti ai compiti istituzionali dell'ente, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari, purché si palesino funzionali allo sviluppo o al potenziamento del porto e dei relativi traffici;
- b) volti al sostegno di eventi, manifestazioni organizzati da soggetti pubblici o privati in ragione della loro importanza per la diffusione sul territorio della cultura portuale/logistica;
- c) finalizzati allo studio o approfondimento, oppure all'attivazione o realizzazione di corsi o altre attività

scolastiche, parascolastiche, universitarie e post-universitarie aventi ad oggetto tematiche rientranti tra quelle di cui alla lettera a) che precede.

ART. 4) - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente Regolamento soggetti pubblici o privati, provvisti dei necessari requisiti di onorabilità ed esercenti attività senza fine di lucro fermo restando il rispetto dei presupposti, delle modalità e delle procedure di cui al presente Regolamento.

ART. 5) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi previsti nel presente Regolamento, redatte in forma scritta e sottoscritte dal richiedente devono essere inviate all'attenzione del Presidente dell'AdSP al seguente indirizzo di posta elettronica **protocolloautportta@postecert.it** e devono riportare:

- a. una completa descrizione dell'intervento o dell'iniziativa ed un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento, mettendo in evidenza la corrispondenza con le finalità di cui all'art. 3;
- b. la misura del contributo richiesto;
- c. la persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;
- d. la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare

- a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- c. il consenso del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

ART. 6) –ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il dirigente competente (responsabile del relativo procedimento amministrativo) procede all'istruttoria della domanda entro 30gg. e sottopone per iscritto al Segretario Generale e al Presidente il proprio parere, ai fini della valutazione sull'erogazione del contributo.

In fase istruttoria può essere svolto ogni controllo ritenuto opportuno e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria. In tali ipotesi, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il termine per l'espletamento dell'istruttoria e la successiva comunicazione di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.

L'ammontare del sostegno erogabile viene deciso anche in relazione:

- alle disponibilità degli stanziamenti di bilancio anche in ragione dei sostegni che si presume dover erogare nell'anno;
- all'importanza ed al prestigio dell'iniziativa;
- ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla qualità complessiva dell'iniziativa;
- ad eventuali precedenti contributi ricevuti dal medesimo beneficiario.

L'accoglimento o meno della proposta viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con nota a firma del Presidente. L'accoglimento della proposta deve avere il nulla osta alla spesa da parte della Direzione Amministrativa.

ART. 7) - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non vengono prese in considerazione le richieste non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, e/o presentate da soggetti che siano privi dei requisiti dal medesimo previsti o la cui documentazione a sostegno risulti non conforme a quanto in esso stabilito.

In caso di documentazione incompleta, la mancata integrazione nei termini fissati dalla direzione che cura l'istruttoria comporta l'esclusione dal beneficio.

ART. 8) – RENDICONTAZIONE

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo, il beneficiario presenta una dichiarazione contenente una sintetica relazione sull'intervento o l'iniziativa ed una rendicontazione sui costi generali sostenuti e su quelli che si intende coprire mediante il contributo.

La direzione competente si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi delle spese.

ART. 9) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ad avvenuta conclusione delle attività per le quali è stato riconosciuto il contributo di cui al presente Regolamento, e previa presentazione della documentazione di cui all'art. 8 che precede, e degli ulteriori documenti eventualmente previsti o richiesti, il Dirigente competente trasmette alla Direzione Amministrativa apposita **dichiarazione di liquidazione** accompagnata da tutta la documentazione giustificativa di cui sopra, ai fini del successivo pagamento che avviene di regola - espletati tutti i controlli di legge - entro i successivi 30 giorni.

In casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Presidente o dal Segretario Generale, può essere ammesso, ove sussistano giustificate ragioni – e salvo limitazioni di natura contabile o oggettive ragioni di cautela – il **pagamento anticipato** del contributo prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso, in assenza della successiva presentazione della rendicontazione, non saranno più ammessi nuovi benefici a favore dello stesso soggetto e restano salve ed impregiudicate in capo all'AdSP le azioni di rivalsa e recupero della somma corrisposta.

ART. 10) - REVOCA DEI CONTRIBUTI

L'AdSP può, con proprio motivato provvedimento, procedere alla **revoca totale o parziale del contributo economico concesso**, o alla sua ripetizione nel caso di anticipata liquidazione.

A titolo esemplificativo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso, di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, di totale stravolgimento del programma previsto.

ART. 11) - COMUNICAZIONI

E' fatto obbligo ai beneficiari, nella realizzazione e svolgimento dei propri interventi o iniziative, di dare comunicazione in maniera adeguata, anche attraverso il materiale promozionale o pubblicitario, che l'iniziativa si svolge con il contributo dell'AdSP del Mar Ionio in forme da concordare con l'AdSP medesima.

ART. 13) - CONSEGUENZE del BENEFICIO

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente Regolamento **non attribuisce al beneficiario alcun diritto**, pretesa o anche solo aspettative di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni. Le concessioni di cui al presente regolamento saranno valutate anche in base al principio di rotazione tra i richiedenti.

Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'AdSP ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le eventuali

necessarie **autorizzazioni e i permessi di legge**.

ART. 14) - PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta il **riconoscimento morale** concesso dall'AdSP ad una iniziativa promossa e realizzata da terzi.

Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario che deve essere sempre espressamente richiesto nei termini previsti dal presente Regolamento.

ART.15) – ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La Direzione responsabile della pubblicazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici oggetto del presente regolamento provvederà alla relativa pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, in stretto coordinamento e sulla base delle informazioni pervenute dal dirigente competente (responsabile del relativo procedimento amministrativo).

Con cadenza annuale-, l'AdSP pubblica nel sito web – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi di cui al presente articolo e tempestivamente il singolo atto di concessione del contributo seguendo il format dell'ANAC.

ART. 16) – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento sarà oggetto di pubblicazione anche ai fini di ottemperare agli obblighi di trasparenza in materia di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (*Art. 26 , comma 2, del D.Lg 33/2013: Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro*).

Il presente Regolamento entra **in vigore** successivamente all'emanazione con Decreto del Presidente dell'AdSP e alla successiva pubblicazione su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.